

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 165/2019
del 14 giugno 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/2157]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ⁽¹⁾, modificata da GU L 102 del 23.4.2018, pag. 97.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione, del 23 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento ⁽²⁾.
- (3) La direttiva (UE) 2015/2366 abroga la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 14 (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 31e (Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e al punto 31g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
"- **32015 L 2366**: Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35), rettificata dalla GU L 102 del 23.4.2018, pag. 97."
2. Al punto 15 (Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
", modificata da:
— **32015 L 2366**: Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
all'articolo 18, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
i) anziché "del 13 gennaio 2018" leggasi "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";

⁽¹⁾ GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 294 dell'11.11.2017, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

- ii) anziché "fino al 13 luglio 2018" leggasi "fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";
- iii) anziché "entro il 13 luglio 2018" leggasi "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019".

3. Il testo del punto 16e (Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

32015 L 2366: Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti.
- b) i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;
- c) all'articolo 4, il paragrafo 36 è sostituito dal testo seguente:

"microimpresa", un'impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un qualunque soggetto che svolga un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR."

- d) all'articolo 26, paragrafo 1, dopo la parola "ABE" sono inserite le parole ", le banche centrali degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA".
- e) All'articolo 27:
 - i) al paragrafo 1, anziché "richiederne l'assistenza" leggasi "richiedere l'assistenza dell'ABE o dell'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,";
 - ii) al paragrafo 2, prima frase, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la parola "ABE";
- f) all'articolo 30, paragrafo 3, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la parola "ABE";
- g) all'articolo 96, paragrafo 2, le parole "e le banche centrali nazionali degli Stati EFTA" sono inserite dopo le parole "membri del Sistema europeo delle banche centrali".
- h) All'articolo 109, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) ai paragrafi 1 e 3, anziché "il 13 gennaio 2018" leggasi "la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";
 - ii) al paragrafo 1, anziché "entro il 13 luglio 2018" leggasi "entro sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";
 - iii) al paragrafo 3, anziché "fino al 13 gennaio 2019" leggasi "fino a un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";

- iv) al paragrafo 3, anziché "fino al 13 gennaio 2019" leggasi "entro un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019";
 - v) al paragrafo 5, anziché "entro il 13 gennaio 2020" leggasi "entro due anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 165/2019 del 14 giugno 2019."
4. Dopo il punto 16e (Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:
- "16ea. **32017 R 2055**: Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione, del 23 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento (GU L 294 dell'11.11.2017, pag. 1)."

Articolo 2

I testi della direttiva (UE) 2015/2366, rettificata dalla GU L 102 del 23.4.2018, pag. 97, e del regolamento delegato (UE) 2017/2055 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.